

## **Deliberazione 19 ottobre 2010 - VIS 116/10**

### **Chiusura del procedimento avviato nei confronti della società Monte Urano Gas s.r.l. con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 aprile 2009, VIS 34/09**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 19 ottobre 2010

### **Visti:**

- l'articolo 2, comma 20, lettera c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2007, n. 271/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 gennaio 2009, VIS 7/09;
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2009, VIS 34/09.

### **Fatto**

1. L'esame degli elementi acquisiti nell'ambito dell'Aggiornamento del Resoconto dell'istruttoria conoscitiva approvato dall'Autorità con deliberazione VIS 7/09 ha, tra l'altro, evidenziato che la società Monte Urano Gas s.r.l. ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di applicare alla data del 31 dicembre 2006, per una località dalla stessa servita (Monte Urano ID 1729), un coefficiente M per un valore superiore a quello fissato dall'Autorità.

Inoltre, dagli elementi in tal modo acquisiti non risultava che la predetta condotta fosse cessata, né che Monte Urano Gas s.r.l. vi avesse posto rimedio provvedendo ai conseguenti conguagli, con la conseguente perdurante lesione del diritto degli utenti alla applicazione del coefficiente M fissato dall'Autorità nonché alla restituzione di quanto indebitamente pagato.

2. Pertanto, con deliberazione 20 aprile 2009, VIS 34/09, l'Autorità ha avviato, nei confronti di Monte Urano Gas s.r.l., un'istruttoria formale per:
  - a) l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni in merito al c.d. coefficiente M di cui all'art. 17, comma 1, della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, successivamente recepite dalle deliberazioni dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02 e 4 dicembre 2003, n. 138/03 (punto 1, lettera b);
  - b) ordinare alla medesima società di applicare, nella sopra richiamata località, il coefficiente M nel corrispondente valore fissato dall'Autorità e di procedere ai conguagli per la restituzione ai rispettivi clienti serviti delle somme da essi indebitamente pagate (punto 1, lettera c).
3. Con la medesima deliberazione VIS 34/09 (punto 2), l'Autorità ha intimato alla società di applicare, sin dalla prima fattura utile e per la predetta località, il coefficiente M nel valore fissato dall'Autorità nonché a procedere ai dovuti conguagli, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento.

Inoltre, con la citata deliberazione (punto 3), l'Autorità ha richiesto a Monte Urano Gas s.r.l. di comunicare i valori dei coefficienti M effettivamente applicati per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 e 2008, mediante compilazione e trasmissione in via telematica del questionario pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità.

4. Nell'ambito del procedimento, oltre agli elementi conoscitivi richiamati nella deliberazione di avvio, sono stati acquisiti i seguenti documenti:
  - nota in data 1° giugno 2009 (prot. Autorità n. 0032021/A), in cui si evidenziava che nella compilazione del questionario veniva erroneamente indicato un codice ID località diverso da quello effettivo, unitamente a copia di n. 2 fatture emesse a clienti finali nella località Monte Urano;
  - nota in data 14 aprile 2010 (prot. Autorità n. 016536/A), con cui la società Napoletana Gas s.p.a. dichiarava che la società Monte Urano Gas s.r.l. non era mai risultata essere tra gli utenti del suo servizio di distribuzione nella località Airola (ID 1729).
5. Con nota in data 1° giugno 2010 (prot. Autorità n. 20945), il responsabile del procedimento ha comunicato a Monte Urano Gas s.r.l. le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del DPR n. 244/01.
6. La società Monte Urano Gas s.r.l. non ha presentato osservazioni.

## Valutazione giuridica

7. Nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato, definita con deliberazione n. 237/00, l'Autorità ha disciplinato anche le modalità di utilizzo del dato rilevato dai misuratori.
8. In particolare, per i clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione, non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40, il comma 17.1 della deliberazione n. 237/00 ha:
  - (a) istituito un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (coefficiente M);
  - (b) imposto che tale coefficiente fosse utilizzato dagli esercenti l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato, per convertire le relative quote tariffarie (originariamente rapportate all'energia) in quote tariffarie rapportate ai volumi.
9. Il coefficiente M è stato calcolato utilizzando una formula derivata dalla letteratura tecnica, ed è stato riportato in tabelle che ne forniscono, per ciascuna zona climatica, il valore in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
10. Con l'estensione della qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti (prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164) l'Autorità, con la deliberazione n. 207/02, ha mantenuto le tutele previste dal citato comma 17 della deliberazione n. 237/00, prevedendo, in particolare:
  - (i) da un lato, che ai clienti finali che alla data del 21 dicembre 2002 facevano parte del mercato vincolato, l'esercente l'attività di vendita continuasse ad applicare le condizioni economiche di fornitura definite sulla base della deliberazione n. 237/00, sino a quando i predetti clienti non esercitino il diritto di scegliere un nuovo fornitore (comma 1.1 e comma 1.2);
  - (ii) dall'altro lato, che i medesimi esercenti offrissero ai clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc, unitamente alle condizioni di fornitura dai medesimi predisposte, anche le condizioni definite sulla base della medesima deliberazione n. 237/00 (comma 1.3).
11. Conseguentemente, a decorrere dall'1 gennaio 2003, l'esercente l'attività di vendita continua ad essere tenuto ad applicare il coefficiente M ai propri clienti finali che hanno titolo all'applicazione delle condizioni economiche di fornitura definite sulla base dei criteri dell'Autorità (o in forza dell'obbligo posto dai commi 1.1 e 1.2 della deliberazione n. 207/02, ovvero in quanto hanno accettato la relativa proposta formulata ai sensi del comma 1.3 del medesimo provvedimento).
12. Inoltre, con deliberazione n. 138/03, l'Autorità ha adottato nuovi criteri per la definizione delle condizioni economiche di fornitura, in sostituzione di quelli di cui alla deliberazione n. 237/00. Peraltro, la deliberazione n. 138/03 (articoli 3 e 4) ha replicato la disciplina sul coefficiente M, originariamente contenuta nel comma 17.1 della deliberazione n. 237/00.
13. Con nota del 1° giugno 2009, Monte Urano Gas s.r.l. ha precisato che il valore del coefficiente M applicato nella località Monte Urano, (il cui codice ID non era quello erroneamente indicato 1729 ma 4700), era stato calcolato sulla base della

deliberazione n. 237/00 ed era quindi applicato correttamente nel valore fissato dall'Autorità.

14. Le affermazioni di Monte Urano Gas s.r.l. trovano conferma:

- (i) nelle dichiarazioni rese (in seguito a specifica richiesta del responsabile del procedimento) dalla società Napoletana Gas s.p.a., impresa di distribuzione che opera nella località di Airola (ID 1729), con la citata nota del 14 aprile 2010;
- (ii) dall'esame delle copie delle bollette prodotte dalla medesima Monte Urano Gas s.r.l. con la citata nota del 1° giugno 2009 per la località Monte Urano.

15. Peraltro, da un riscontro effettuato dagli Uffici, risulta che il coefficiente M effettivamente applicato da Monte Urano Gas s.r.l. nella località Monte Urano (ID 4700) corrisponde a quello fissato dall'Autorità per la medesima località (1,02).

16. Quanto sopra evidenzia che la condotta di Monte Urano Gas s.r.l. non è idonea:

- né ad integrare la violazione contestata con la deliberazione VIS 34/09,
- né a ledere i diritti dei propri clienti finali nei termini prospettati nella medesima deliberazione.

### **DELIBERA**

1. non si ravvisa la violazione di cui alla lettera (a) del paragrafo 2 della parte in fatto;
2. non si ravvisano i presupposti per l'adozione del provvedimento di natura prescrittiva ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, prospettato alla lettera (b) del paragrafo 2 della parte in fatto;
3. il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Monte Urano Gas s.r.l., via Spagnolini n. 9, 63015 Monte Urano (AP) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.

19 ottobre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis